Copia

Comune di Chialamberto

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.44

OGGETTO:

APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. MODIFICA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2027.

L'anno duemilaventisei addì undici del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trentacinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Castellini Gabriele - Sindaco	Sì
2. Aimo Boot Alessandra - Vice Sindaco	Sì
3. Chiariglione Liliana - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

La presente seduta si tiene in videoconferenza, ai sensi del Regolamento comunale, approvato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 18.05.2022.

Assiste all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Montanari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Castellini Gabriele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chialamberto. Responsabile Procedimento: Moretto Marina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

L A G I U N T A C O M U N A L E

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica:
  servizio Finanziario : FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Con voto unanime, espresso in forma verbale

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto:

"**APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. MODIFICA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2027.**".

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione

D E L I B E R A

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chialamberto. Responsabile Procedimento: Moretto Marina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. MODIFICA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2027.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*"

Richiamata la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 838, della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che testualmente recita: *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*

Visti i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:
«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Richiamata la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026 (depositata in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.), delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale stabilisce che il Canone Unico Patrimoniale (CUP), disciplinato dall'art. 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019, ha natura tributaria a tutti gli effetti, indipendentemente dalla denominazione formale "patrimoniale";

Ritenuto, in forza di quanto previsto nella sentenza S.U. della Corte di Cassazione n. 12225/2026, che anche il canone patrimoniale sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali;

Richiamate in ultimo le recenti disposizioni di legge come di seguito indicate:

- L' Art. 30 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 il quale estende alle deliberazioni regolamentari e tariffarie del CUP la disciplina di trasmissione e pubblicazione dei tributi locali;
- L' Art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. 201/2011 con cui si disciplina l'invio telematico delle deliberazioni al MEF e la loro efficacia;
- La Circolare MEF n. 1/DF del 22 maggio 2026 e comunicato MEF del 18 agosto 2026 che forniscono le istruzioni operative;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 18 del 10.05.2023, con la quale venivano approvate le tariffe relative al nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate, per l'anno 2023;
- La propria deliberazione n. 75 del 14.12.2023 con la quale venivano confermate le tariffe anche per l'anno 2024 relativamente al nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate
- La propria deliberazione n. 58 del 13.11.2024, con la quale venivano stabilite per l'anno 2025, le nuove tariffe relative al **canone unico su mercato settimanale (sabato e stagionale estivo**) come di seguito indicato:

Descrizione	Tariffa	Tariffa mercato spuntisti	Coefficiente alimentare mercato fisso	Coefficiente non alimentare mercato fisso	Coefficiente mercato precario
Categoria 1	**0,40**	**0,65**	**0,66**	**0,60**	**0,63**

- La propria Deliberazione n. 44 del 05.11.2025 con la quale venivano confermate per l'anno 2026 relativamente al nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate;

Ritenuto con la presente deliberazione di confermare tutte le tariffe relative a:"Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria" e le "tariffe Canone unico per occupazione aree e spazi", come stabilito dalla deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 44 del 05.11.2025 ;

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Legge 160 del 27 dicembre 2019 , articolo 1, commi da 817 a 836

Classificazione dei comuni ai sensi del comma 826 per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,60 €

Classificazione dei comuni ai sensi del comma 831 per occupazioni con cavi e condutture	Tariffa ad UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,50 €

OCCUPAZIONI ANNUALI		
Descrizione	*Tariffa*	*Coefficiente*
ZONA/CATEGORIA 1	19,530 €	0,651

OCCUPAZIONI GIORNALIERE		
Descrizione	*Tariffa*	*Coefficiente*
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO ZONA 1: =< 1MQ	1,310 €	2,183
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO ZONA 1: >1 E =< 5,5MQ	1,200 €	2,000
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO ZONA 1: >5,5 E =< 8,5MQ	1,090 €	1,817
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO ZONA 1: >8,5MQ	0,980 €	1,633

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
Descrizione	*Tariffa*	*Coefficiente*
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,500 €	1,000

TARIFFE CANONE UNICO SU MERCATO SETTIMANALE (SABATO E STAGIONALE ESTIVO)					
Descrizione	*Tariffa*	*Tariffa mercato spuntisti*	*Coefficiente alimentare mercato fisso*	*Coefficiente non alimentare mercato fisso*	*Coefficiente mercato precario*
CATEGORIA 1	0,40	0,65 €	0,66	0,6	0,63

Ritenuto, in tale ottica, opportuno favorire la presenza degli operatori mercatali anche durante il periodo invernale, caratterizzato da condizioni climatiche meno favorevoli e da una potenziale riduzione dell'affluenza, attraverso l'introduzione di un'agevolazione tariffaria volta a incentivare la continuità del servizio e a rendere maggiormente sostenibile la partecipazione degli operatori;

Ritenuto di modificare, con decorrenza dall'anno 2027, le tariffe relative all'utilizzo delle aree mercatali invernali, prevedendo, per il periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno, l'applicazione di una riduzione del 35% rispetto alle tariffe approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05.11.2025;

Dato atto che l'applicazione della suddetta riduzione è subordinata alla preventiva approvazione del nuovo Regolamento comunale disciplinante l'utilizzo delle aree mercatali e che, pertanto, la stessa potrà trovare applicazione esclusivamente a decorrere dall'entrata in vigore del predetto Regolamento.

Dato atto che con la deliberazione n. 14 del 18.05.2022 adottata dal Consiglio Comunale di questo Ente, veniva approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, nelle more dell'adeguamento dello stesso alla mutata natura dell'entrata;

Visto il T.U.L.E.L. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di modificare, con decorrenza dall'anno 2027, le tariffe relative all'utilizzo delle aree mercatali invernali, prevedendo, per il periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno, l'applicazione di una riduzione del 35% rispetto alle tariffe approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05.11.2025;
2. Di dare atto che l'applicazione della suddetta riduzione è subordinata alla preventiva approvazione del nuovo Regolamento comunale disciplinante l'utilizzo delle aree mercatali e che, pertanto, la stessa potrà trovare applicazione esclusivamente a decorrere dall'entrata in vigore del predetto Regolamento.
3. Di confermare per l'anno 2027 e per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, il prospetto allegato alla presente deliberazione contenente le tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate;
4. Di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione;
5. Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2027;
6. Di dare atto che il Regolamento Canone Unico Mercato per il Comune di Chialamberto è stato sottoposto ad approvazione nella seduta del Consiglio comunale del 18.05.2022 con il verbale numero 14, nelle more dell'adeguamento dello stesso alla mutata natura dell'entrata;

.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to : Castellini Gabriele	F.to : dott.ssa Francesca Montanari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/11/2026 al come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chialamberto, lì 19/11/2026 Il Messo Vigile

_____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ❑ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- ❑ Alla Prefettura di _____ ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Chialamberto, lì _____ Il Segretario Comunale

_

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …….

- ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Montanari

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chialamberto. Responsabile Procedimento: Moretto Marina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line